



SENT. 2/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

Acanfora DANIELA Presidente

Domenico GUZZI Consigliere relatore

Roberto RIZZI Consigliere

Luisa de PETRIS Consigliere

Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'appello iscritto al n. **61139** del registro di segreteria, proposto da:

- **Papadopoulos Deanna** (cod. fisc. PPD DNN 67A58 D612C), nata a Firenze (FI) il 18 gennaio 1967, titolare dell'omonima impresa individuale "ACACIA DI PAPADOPOULOS DEANNA" (p.IVA 06173850485), avente sede in Firenze, Via dei Pepi n. 7, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente dall'avv. PIETRO MASTELLONE (cod. fisc. MST PTR 81T21 D612A; PEC: *pietro.mastellone@firenze.pecavvocati.it*) del foro di Firenze, e dall'avv. CINO BENELLI (cod. fisc. BNL CNI 72L24 D612B; PEC: *cinobenelli@pec.avvocati.prato.it*) del foro di Prato, contro

- **Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Toscana**

	2	
	in persona del Procuratore regionale <i>pro-tempore</i> ,	
	- Procura generale della Corte dei conti , in persona del Procuratore	
	generale <i>pro-tempore</i> ,	
	avverso	
	la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana n. 259/2023,	
	pubblicata il 2 agosto 2023.	
	Visti gli atti del giudizio.	
	Nella pubblica udienza l'8 ottobre 2024, con l'assistenza del segretario, dott.	
	Riccardo Giuseppe Carlucci, omessa, con il consenso delle parti, la relazione	
	del relatore Domenico Guzzi, l'avv. Federico Mazzella, per delega dell'avv.	
	Cino Benelli, in favore dell'appellante e il Vice Procuratore generale, dott.ssa	
	Emanuela Rotolo.	
	FATTO	
	Con la sentenza in epigrafe, la sig.ra Papadopoulos Deanna, titolare	
	dell'impresa individuale "Acacia di Papadopoulos Deanna", veniva	
	condannata al pagamento di euro 40.664,00, oltre rivalutazione monetaria e	
	interessi legali, in favore del Comune di Firenze.	
	La Procura regionale aveva convenuto in giudizio la predetta Papadopoulos,	
	unitamente alla suddetta impresa individuale, con la contestazione di avere	
	cagionato, in qualità di gestore di alcune strutture adibite ad attività	
	alberghiera site in Firenze, un danno da omesso versamento delle somme	
	incamerate a titolo di imposta di soggiorno, in varie mensilità comprese nel	
	periodo 2016-2020.	
	Ad avviso del requirente, la convenuta Papadopoulos avrebbe così violato gli	
	obblighi derivanti dal regolamento provato con la deliberazione del Consiglio	

comunale n. 33 del 20 giugno 2011 (successivamente integrato e modificato con le delibere consiliari n. 21 del 7 maggio 2012, n. 50 del 28 luglio 2014 e n. 12 del 2 marzo 2015), con il quale il predetto ente locale, nell'istituire e disciplinare, con decorrenza 1° luglio 2011, l'imposta di soggiorno introdotta dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ne aveva previsto il pagamento da parte dei soggetti clienti delle strutture ricettive ai relativi gestori, nonché l'obbligo di questi ultimi di riversare periodicamente alle casse comunali le somme a tale titolo riscosse, previa specifica dichiarazione volta ad attestare mensilmente il numero dei soggiornanti e dei relativi pernottamenti, nonché l'ammontare dell'imposta riscossa da riversare al Comune e gli estremi dell'avvenuto versamento.

La somma dovuta dalla convenuta, pari ad euro 40.664,00, era stata determinata dalla Polizia Municipale fiorentina sulla base delle dichiarazioni mensili effettivamente presentate nell'ambito dell'esercizio dell'impresa di gestione di strutture alberghiere.

All'esito del giudizio, la Sezione adita, respinta l'eccezione sollevata dal Pubblico Ministero in ordine alla tardiva costituzione della convenuta, respingeva l'eccezione di difetto di giurisdizione e nel merito, ritenuti sussistenti gli elementi fondanti la responsabilità erariale sia sul piano soggettivo che su quello oggettivo, accoglieva integralmente la domanda attorea, ponendo a carico della convenuta Papadopoulos il danno nei termini sopra evidenziati.

Avverso tale sentenza si gravava d'appello la soccombente, con atto depositato il 6 novembre 2023.

L'interessata proponeva i seguenti motivi di impugnazione:

1. *“Illegittimità dei capi e sottocapi della sentenza appellata relativi alla ritenuta sussistenza della giurisdizione contabile ed alla sussistenza di un rapporto di servizio con il comune di Firenze. Violazione e/o falsa applicazione della legge (art. 1, comma 1, legge n. 20/1994; art. 2, d.lgs. N. 546/1992; art. 4, d.lgs. N. 23/2011 e ss.mm.ii. e regolamento comunale attuativo; art. 180, comma 3, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020). Omessa e/o illogicità manifesta della motivazione su un punto decisivo della controversia”.*

L'appellante lamenta l'errore di giudizio in cui sarebbe incorso il primo giudice nell'avere considerato sussistente il rapporto di servizio tra il preposto alla riscossione dell'imposta di soggiorno e la pubblica amministrazione locale, senza però considerare la giurisprudenza, sia contabile che tributaria, diffusamente indicata nell'atto d'appello, orientata a privilegiare la natura e la finalità di tributo dell'imposta di soggiorno, finalità che ad avviso dell'appellante avrebbe dovuto far propendere per l'insussistenza del rapporto di servizio, invece ritenuto dal primo giudice erroneamente basato sulla mera considerazione che sarebbe stata a tale fine sufficiente la natura di denaro pubblico delle somme riscosse a titolo d'imposta.

2. *“Illegittimità dei capi e sottocapi della sentenza appellata relativi alla carenza di legittimazione passiva e/o alla riferibilità soggettiva dell'illecito contabile all'odierna appellante. Violazione e/o falsa applicazione della legge (art. 1, comma 1, legge n. 20/1994; art. 4, d.lgs. N. 23/2011 e ss.mm.ii. E regolamento comunale attuativo; art. 4, comma 5-ter, d.l. 50/2017, convertito con modificazioni nella legge n. 96/2017). Omessa e/o illogicità manifesta della motivazione su un*

punto decisivo della controversia”.

Il primo giudice avrebbe errato nell’escludere il difetto di legittimazione passiva della convenuta sul rilievo che si trattasse di *“questione attinente al merito della causa e, quindi, alla fondatezza della domanda”*. Secondo l’appellante, versandosi in ipotesi di mera gestione di locazioni turistiche, quantomeno per il periodo anteriore all’entrata in vigore dell’art. 4, comma 5-ter, decreto-legge 50/2017, introdotto dalla legge di conversione n. 96/2017, a mente del quale *«il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale»*. Pertanto, considerando che la sua posizione era quella di mero gestore e che quindi il rapporto negoziale sotteso al versamento dell’imposta era di mera locazione tra l’utilizzatore della struttura e il soggetto proprietario della stessa, l’eventuale responsabilità del mancato versamento avrebbe dovuto essere prospettata esclusivamente a carico di quest’ultimo, quantomeno per il periodo precedente all’entrata in vigore dell’indicata normativa.

3. *“Illegittimità dei capi e sottocapi della sentenza appellata relativi alla ritenuta sussistenza in concreto del dolo in capo all’odierna appellante. Violazione e/o falsa applicazione della legge (art. 1, comma 1, legge n. 20/1994; art. 4, d.lgs. N. 23/2011 e ss.mm.ii. E regolamento comunale attuativo). Omessa e/o illogicità manifesta*

della motivazione su un punto decisivo della controversia”.

Sarebbero erronei i capi della sentenza gravata in cui è stato dedotto l'elemento psicologico del dolo a carico dell'appellante. Secondo l'interessata, la natura esclusivamente tributaria dell'obbligo, a carico del gestore, di procedere al versamento delle somme incassate, avrebbe dovuto portare all'esclusione non soltanto del dolo, ma anche della colpa grave.

4. *“Illegittimità dei capi e sottocapi della sentenza appellata relativi alla quantificazione del contestato illecito erariale. Violazione e/o falsa applicazione della legge (art. 1, comma 1, legge n. 20/1994; art. 4, d.lgs. n. 23/2011 e ss.mm.ii. E regolamento comunale attuativo; art. 52, d.lgs. n. 446/1997 e regolamento comunale attuativo). Omessa e/o illogicità manifesta della motivazione su un punto decisivo della controversia”.*

Non vi sarebbe stata idonea dimostrazione del danno contestato. Secondo l'appellante non sarebbe dato comprendere come la Polizia Municipale sia pervenuta alla determinazione del *quantum* da versare a titolo di imposta di soggiorno *“esulando completamente dai compiti che la normativa vigente (in primo luogo, la Legge quadro sull'ordinamento di polizia locale n. 65/1986)”* affidava a detto ufficio, il calcolo avrebbe dovuto semmai essere effettuato dalla Direzione Risorse Finanziarie del Comune di Firenze.

5. *“Omessa applicazione del principio di riduzione ex art. 1, legge n. 20/1994”.*

L'appellante lamenta l'erroneità della sentenza per non avere il primo giudice esercitato il potere riduttivo pur in presenza di una condotta sicuramente non dolosa.

Conclusivamente chiedeva, in via principale, l'annullamento e/o la riforma della sentenza gravata previa pronuncia di assoluzione dagli addebiti posti a suo carico, ferma restando l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice contabile sulla fattispecie trattata; in subordine, l'appellante chiedeva la rideterminazione del danno addebitabile, con una diversa e più favorevole quantificazione dello stesso.

La Procura generale ha rassegnato le proprie conclusioni con atto depositato il 18 settembre 2024.

L'Ufficio ha contestato tutti i motivi di impugnazione formulati dalla sig.ra Papadopoulos Deana.

In merito all'eccezione di difetto di giurisdizione, la Procura generale, evocando le numerose pronunce di segno contrario intervenute in materia soprattutto di questa stessa Sezione centrale d'appello, ha insistito per la conferma dell'orientamento che riconosce il rapporto di servizio tra il gestore di strutture ricettizie e il Comune di riferimento, anche dopo i recenti mutamenti legislativi nella disciplina di settore, con la conseguente affermazione della giurisdizione contabile nei casi di danno da mancato versamento dell'imposta di soggiorno.

Non meno infondati sarebbero, secondo la Procura generale, gli altri motivi di gravame.

Così dicasi per il secondo motivo di ricorso, con cui è stata dedotta la responsabilità del proprietario e/o del locatore degli immobili quantomeno per l'anno 2016, ovvero prima della entrata in vigore dell'art. 4, comma 5-ter, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, trattandosi di norma che non si attaglia al caso di specie, essendo infatti riferita agli intermediari immobiliari, operanti

anche su piattaforme *web*, ai quali ha attribuito la qualifica di responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, mentre nel caso in esame è stata prospettata la responsabilità per danno erariale derivante dal mancato versamento all'ente locale destinatario finale degli incassi effettuati dal gestore.

Non meno infondati sarebbero i restanti motivi di gravame, sempre ad avviso della Procura generale.

Il terzo, perché il venir meno della qualità di incaricato di pubblico servizio in capo al gestore di strutture ricettive varrebbe ai soli effetti penali, segnatamente con riguardo al reato di peculato, pertanto la prospettata connotazione tributaria degli obblighi del gestore di strutture ricettive non potrebbe escludere la legittimazione passiva dello stesso in un giudizio per responsabilità erariale; il quarto, perché la quantificazione del danno addebitabile è stata sì effettuata dalla Polizia municipale ma su delega e nel rispetto delle direttive impartite dal requirente contabile nel corso dell'istruttoria prodromica al giudizio poi esitato nella statuizione risarcitoria a carico dell'appellante; il quinto motivo, infine, sarebbe infondato perché a fronte di una condotta chiaramente dolosa, sulla Sezione territoriale non certo incombeva il dovere di valutare l'esperibilità del potere riduttivo del danno.

La Procura generale ha, pertanto, concluso per la reiezione dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata.

Nell'odierna udienza, come da verbale in atti, le parti comparse, avv. Federico Mazzella, per delega dell'avv. Cino Benelli, in favore dell'appellante e il Vice Procuratore generale, dott.ssa Emanuela Rotolo, hanno esposto alcune delle tesi difensive di cui gli scritti in atti, concludendo per l'accoglimento delle

conclusioni ivi rassegnate.

Esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

L'atto d'appello è infondato per quanto di ragione.

Come evidenziato in narrativa, con il primo motivo di gravame, l'odierna appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata in punto di giurisdizione.

A suo dire, il primo giudicante avrebbe dovuto escluderla in favore del giudice tributario, stante la qualifica di responsabile d'imposta attribuita al gestore di strutture ricettive dall'art. 180, comma 3, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella l. 17 luglio 2020, n. 77, applicabile anche ai rapporti sorti anteriormente alla data della sua entrata in vigore, come al riguardo previsto dall'art. 5-*quiquies*, d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni nella l. 17 dicembre 2021, n. 215; il rapporto di natura unicamente tributario tra il gestore e l'ente pubblico in ogni caso escluderebbe qualsiasi ipotesi di rapporto di servizio configurabile ai fini della responsabilità amministrativa.

Il motivo non è meritevole di accoglimento.

In proposito non si possono che richiamare le recenti pronunce di questa stessa Sezione centrale d'appello, con le quali si è ritenuto che i mutamenti legislativi riguardanti l'imposta di soggiorno e il regime concernente il suo versamento, non abbiano inciso sul permanere in capo al gestore di struttura ricettiva della qualifica di agente contabile derivante dall'incasso di tali somme per conto dell'ente locale, con conseguente sottoposizione del gestore alla giurisdizione

della Corte dei conti nelle fattispecie di omesso riversamento al Comune di quanto riscosso dagli utenti della struttura gestita, ciò anche nel caso in cui, come in quello in esame, la citazione risulti depositata successivamente all'entrata in vigore dell'indicato d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 e della norma di interpretazione autentica dettata con l'art. 5 *quinqes* del comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (cfr. *ex plurimis* Sez. II App., n. 34/2024, n. 91/2024, n. 184/2024, n.266/2024).

Trattasi di precedenti specifici, perfettamente sovrapponibili alla odierna fattispecie e compiutamente motivati, sicché si fa rinvio a essi ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 39, comma 1, lett. d), c.g.c. e17, comma 1, delle norme di attuazione del c.g.c..

Non meno infondato è da considerarsi il secondo motivo di gravame, con cui si sostiene che, essendo stata dal primo giudice qualificata come “gestore” della struttura ricettiva, la Papadopoulos non avrebbe potuto considerarsi responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno anche anteriormente “all'entrata in vigore dell'art. 4, comma 5-ter, d.l. 24 aprile 2017, n. 50, a tenore della quale “il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale”, con la conseguenza che al più, ritiene ancora l'appellante, la responsabilità dell'omesso versamento avrebbe dovuto gravare sul proprietario/locatore

della struttura e non sul gestore della stessa.

Sul punto il Collegio condividere quanto osservato dalla Procura generale con le conclusioni in atti, ossia che, in primo luogo, il riferimento alla normativa sopra citata deve considerarsi del tutto estraneo al caso in esame, trattandosi di disposizioni con le quali il legislatore ha attribuito agli intermediari immobiliari, operanti anche su piattaforme *web*, la qualificazione di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno e ponendo a capo di tali soggetti gli stessi obblighi di natura tributaria previsti per il sostituto d'imposta, quali la comunicazione all'Amministrazione finanziaria, nonché la ritenuta alla fonte e il versamento all'Erario delle somme pagate ai locatori da coloro che utilizzano le strutture nell'ambito delle locazioni di breve durata. Invece, nel caso di specie la questione si incentra su una ipotesi di danno da mancato riversamento di somme che il gestore ha materialmente riscosso e che sono *ab initio* nella titolarità del Comune, destinatario finale delle stesse, in conformità alla disciplina del regolamento comunale all'uopo approvato. Pertanto, nessun rilievo può essere attribuito alla differenza tra gestore e proprietario o locatore dell'immobile utilizzato ai fini ricettivi; d'altra parte, il profilo dirimente per tracciare l'ambito di responsabilità del gestore è costituito dal maneggio del denaro incassato dai clienti della struttura a titolo di imposta di soggiorno, con il conseguente obbligo a suo carico di iniziale custodia e di successivo riversamento del denaro stesso nelle casse del soggetto titolare, obblighi propri della figura dell'agente contabile e senz'altro forieri di responsabilità in caso di loro inosservanza, a prescindere dal titolo formale e dal *nomen* che si volesse dare al rapporto negoziale tra il gestore e il proprietario delle strutture utilizzate ai fini ricettivi.

Infondato è altresì il terzo motivo di gravame, con cui viene contestato l'elemento soggettivo del dolo riconosciuto in sentenza.

Secondo l'appellante, la connotazione tributaria degli obblighi gravanti sul gestore avrebbe escluso la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ossia di un soggetto la cui attività funzionale deve essere svolta nel rispetto dell'integrità patrimoniale della pubblica amministrazione e per la quale può assumere la responsabilità per danni recati alla stessa, ciò stando alla recente pronuncia n. 18320/2021 della Suprema Corte di cassazione.

Il Collegio non può che condividere quanto in proposito osservato dalla Procura generale, ovvero che l'esclusione della qualifica di incaricato di pubblico servizio è stata da detta sentenza riferita solo al reato di peculato, che pertanto non può più essere ipotizzato a carico del gestore di struttura ricettiva, di talché appare evidente come il fatto che non si possa parlare di incaricato di pubblico servizio nessuna valenza può assumere sulla configurabilità del dolo derivante dalla violazione, commessa dal gestore di struttura ricettiva, dell'obbligo di riversare somme di cui ha avuto la materiale apprensione per conto dell'ente pubblico titolare delle stesse.

Sempre a proposito dell'elemento soggettivo non è di poco conto puntualizzare pur in assenza di uno specifico motivo di gravame, che il dolo riconosciuto in sentenza è senz'altro meritevole di conferma anche con riguardo alla condotta omissiva tenuta dal gestore nel ristretto arco temporale compreso tra il 17 luglio 2020, data di entrata in vigore dell'art. 21 recato dal d.l. n. 76/2020 con la nuova conformazione del dolo per i giudizi dinanzi alla Corte dei conti, e il 31 dicembre 2020 in cui ha avuto termine il periodo preso a riferimento dall'atto di citazione. Come infatti osservato da questa Sezione

con una recente, condivisibile pronuncia, nel giudizio contabile può “*ben trovare collocazione la nozione di dolo eventuale di matrice penalistica anche alla luce dell’art. 21 cit., ciò anche nella considerazione del fatto che, come opportunamente osservato dall’indicata giurisprudenza d’appello [n.d.r. Sezione d’appello per la Sicilia, sent. n. 62/A/2023 del 9 novembre 2023] là dove la disposizione avesse voluto escluderlo “dal proprio ambito applicativo, lo avrebbe fatto espressamente (“ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”)* (Sez. II app., sent. n. 176/2024) ed affinché possa configurarsi il dolo eventuale è sufficiente “*una positiva adesione all’evento, una volontà indiretta nei confronti delle conseguenze collaterali ed accessorie della condotta, che, sulla base di una chiara visione delle prospettive di quest’ultima, esprima una volontaria determinazione alla condotta antigiuridica*”. Ebbene tali connotazioni soggettive non possono che ritenersi immanenti nella condotta di un soggetto che, avendo riscosso risorse finanziarie per conto di un ente pubblico ometta in modo reiterato di riversarle nelle casse di quest’ultimo.

Con il quarto motivo di gravame, la sig.ra Papadopoulos censura la quantificazione del danno operata dal requirente territoriale sul rilievo che la stessa è conseguente ai calcoli effettuati dall’Ufficio di Polizia municipale, ovvero da un organo privo di competenza e/o attribuzioni in materia.

Trattasi di doglianza anche in questo caso priva di fondamento.

Non vede infatti il Collegio, in carenza di una specifica contestazione sull’esattezza del conteggio operato dal Comando di Polizia, come possa invocarsi l’inutilizzabilità del calcolo ai fini della quantificazione del danno solo perché a tanto avrebbe dovuto provvedere il Servizio finanziario del

Comune di Firenze, secondo la deducente specificamente titolato sulla base dell'organizzazione funzionale dell'ente.

Al riguardo preme innanzitutto osservare che la notizia di danno è stata formulata proprio dal Dirigente della Direzione Risorse Finanziarie del Comune di Firenze, con la nota prot. n. 0337403 del 16 dicembre 2020, e che in seguito a tale segnalazione, la Procura regionale ha legittimamente delegato, in conformità alle prerogative riconosciute dall'art. 56 c.g.c., il Comando di Polizia Municipale a svolgere attività istruttoria finalizzata, tra l'altro, alla quantificazione del danno.

In esito a tale attività, l'Ufficio di Polizia ha prodotto la relazione prot. n. 2307/05/2021/113 del 14 dicembre 2021, nella quale risulta minuziosamente esposto il procedimento seguito per la quantificazione del danno, basato sulle dichiarazioni mensili con le quali, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni regolamentari disciplinanti il settore, i gestori delle strutture ricettive hanno indicato il numero di persone che avevano pernottato presso le proprie strutture, il numero di pernottamenti, il numero dei soggetti esenti e delle eventuali riduzioni, il tutto tenendo conto delle tariffe ovviamente deliberate dal Comune di Firenze.

Stando così le cose, delle due l'una: o si offrono al giudice elementi di calcolo diversi da quelli proposti in citazione o dai quali possa desumersi l'erroneità degli stessi, oppure non può avere alcun pregio una censura di illegittimità della quantificazione delle somme a debito del gestore solo perché il calcolo è stato operato da un ufficio appartenente ad un'area funzionale diversa da quella ordinariamente preposta a tale tipo di operazioni.

Infine, quanto alla doglianza concernente il mancato esercizio del

	15	SENT. 2/2025
	potere riduttivo dell'addebito, il Collegio non ravvisa alcuna plausibile ragione	
	per discostarsi dalla consolidata giurisprudenza contabile, anche d'appello, la	
	quale ritiene irrimediabilmente ostativa al predetto esercizio la sussistenza,	
	come nel caso di specie, di condotte dolose. Tale istituto, infatti, “ha	
	<i>l'obiettivo di ridurre il danno da imputare al responsabile in presenza di</i>	
	<i>condizioni, oggettive o soggettive che, ad avviso del giudice, consentano che</i>	
	<i>una quota di esso resti irrisarcita, il che collide col particolare disvalore della</i>	
	<i>condotta dolosa”</i> (così, tra le più recenti, Corte conti, Sez. II app. tra le più	
	recenti, Sez.II app.n.54/2024, n.48/2024, n.11/2024, n.240/2023, n.32/2023,	
	n.306/2022).	
	In conclusione, l’appello deve essere integralmente respinto, con spese a	
	carico del soccombente ex art. 31, comma 1, c.g.c, nei termini di seguito	
	statuiti.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello,	
	definitivamente pronunciando, riuniti gli appelli in epigrafe, respinge	
	l’appello in epigrafe e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata.	
	Condanna l’appellante al pagamento delle spese del grado, che sino alla	
	pubblicazione della presente sentenza liquida in euro 128,00	
	(CENTOVENTOTTO/00).	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2024.	
	L’Estensore	Il Presidente
	Domenico Guzzi	Daniela Acanfora
	f.to digitalmente	f.to digitalmente

